



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
LIBRIZZI E TRIPI-ABAKAINON**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE,
tra i Sig.ri:

- 1) Renato DI BLASI, nato a Patti (ME) il 22/05/1973 il quale interviene nella qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Librizzi (ME), che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto (C.F.: 86000250836);
- 2) Michele LEMMO, nato a Messina (ME), il 20/07/1975 il quale interviene nella qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Tripi-Abakainon (ME), che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto (C.F.: 83030250837);

RICHIAMATI:

- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., c.d. TUEL, il quale contempla la possibilità, da parte degli Enti Locali, di stipulare, tra loro, apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465 (*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127*), il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà degli stessi di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale;

CONSIDERATO che il predetto art. 10 prevede che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

PREMESSO che anche l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio del Segretario Comunale in forma associata;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione della ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con Deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale e,

con Deliberazione n. 113 del 02/05/2001, è stata fornita una interpretazione autentica della precitata Deliberazione n. 150 del 1999;

DATO ATTO CHE:

- in sede di conversione del D.L. 78/2010, con Legge 122/2010, è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES) e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province Capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'AGES;

CONSIDERATO che la convenzione per il servizio, in forma associata, della Segreteria Comunale costituisce una forma organizzativa flessibile ed adeguata rispetto alle dimensioni dei singoli Enti, alle loro necessità, nonché alle loro disponibilità finanziarie;

CONSIDERATO, in particolare, che tra il Comune di Librizzi (ME) e il Comune di Tripi-Abakainon (ME) sono state raggiunte intese per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, anche in considerazione dell'esperienza maturata che, già in passato, ha condotto all'instaurarsi di buone prassi amministrative tra i due Enti, nel segno della collaborazione e della efficienza amministrativa;

RAVVISATA, conseguentemente, l'opportunità di procedere al convenzionamento del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Librizzi e Tripi-Abakainon, considerato che l'esercizio in forma associata del precitato servizio ben si inquadra nel processo di contenimento della spesa pubblica, consentendo di ottenere consistenti risparmi in ordine alla spesa di personale;

DATO ATTO CHE:

- ❖ il Comune di Librizzi; con Deliberazione Consiliare n. 20 del 25/09/2025, dichiarata immediatamente esecutiva,
- ❖ il Comune di Tripi-Abakainon, con Deliberazione Consiliare n. 29 del 18/09/2025, dichiarata immediatamente esecutiva,

hanno stabilito di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, per svolgere, dunque, in modo associato, il servizio di Segreteria Comunale;

Tutto ciò premesso e ripercorso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. I -Scopo della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il servizio di Segreteria Comunale fra il Comune di Librizzi (ME), capo convenzione, ed il Comune di Tripi-Abakainon (ME), allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale.
2. Il Comune di Librizzi, in particolare, assume la veste di Comune capo convenzione, in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2, e della Circolare prot. n. 14449 del 01.12.2020, essendo l'Ente con la maggiore

popolazione, a parità di classificazione,

3. I Comuni dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art.98 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/1997, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa, a beneficio dei Comuni medesimi.

ART.2- Nomina e revoca del Segretario Comunale

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale, fatto salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio di Amministrazione, dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in base al quale “*(...) quando viene stipulata una convenzione di segreteria tra una sede coperta ed una sede senza titolare, l'unico segretario acquista la titolarità della sede convenzionata*”.
2. Competono, parimenti, al Comune capo convenzione tutte le altre attività attinenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario Comunale.
3. Resta, comunque, impregiudicata la dipendenza funzionale del Segretario Comunale titolare della convenzione anche dal Sindaco del Comune di Tripi-Abakainon.
4. Il Segretario Comunale instaura, infatti, un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Librizzi e Tripi-Abakainon.

ART.3 - Orario di servizio

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento, presso ciascun Comune, delle funzioni del Segretario Comunale. Il Segretario Comunale convenzionato, d'ordinario, presterà servizio nei due Comuni nel modo seguente:
 - presso il Comune di Librizzi: 50% dell'orario settimanale;
 - presso il Comune di Tripi-Abakainon: 50% dell'orario settimanale.
2. I Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrate, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario Comunale, concorderanno i giorni di servizio nell'ambito del monte ore di cui sopra, fermo restando che, complessivamente, la percentuale del monte ore medesimo, per ciascun Comune, dovrà rimanere invariata.
3. Il Segretario Comunale convenzionato, ove ne riconosca la necessità e l'opportunità, di volta in volta, previo accordo con i Sindaci dei due Comuni, potrà svolgere la propria attività lavorativa per ore ed in giorni diversi da quelli suddetti, fermo restando la percentuale del monte ore complessivo che, per ciascun Comune, dovrà rimanere invariata.

ART.4 - Trattamento economico e rimborso di spese

1. Il trattamento economico spettante al Segretario Comunale convenzionato è ripartito nella misura del 50% a carico del Comune di Librizzi e del 50% a carico del Comune di Tripi-

Abakainon. Il Comune Capo convenzione assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario Comunale convenzionato, compreso il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attinente al servizio convenzionato. Fatti salvi eventuali miglioramenti economici previsti dal CCNL, con le relative decorrenze, la misura della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario Comunale titolare della sede convenzionata è pari al 25% del trattamento economico annuo in godimento.

2. Il Comune di Tripi-Abakainon provvede, mensilmente, al rimborso di quanto sopra in favore dell'Ente anticipatario.
3. Non sono soggetti a ripartizione e restano, pertanto, a carico di ciascun Ente contraente, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'accesso alle diverse sedi (per gli spostamenti nell'arco di una stessa giornata), i diritti di rogito spettanti ed ogni altro compenso di esclusiva pertinenza di ciascun Ente. In particolare, resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi predeterminati da ciascun Ente), nonché la maggiorazione della retribuzione di posizione, riconosciuta sulla base delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

ART.5 -Durata della convenzione e cause di scioglimento

1. La presente convenzione, classificata nella IV° classe (popolazione fino a 3.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, avrà decorrenza dal 29/09/2025 ed avrà durata sino al 31/12/2027. La presente convenzione, inoltre, prima della scadenza, potrà essere rinnovata con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.
2. Oltre alla scadenza naturale di cui sopra, la presente convenzione potrà essere sciolta per una delle seguenti cause:
 - a)Scioglimento consensuale degli Enti convenzionati, con rispettiva deliberazione di Consiglio Comunale. In tal caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data concordata tra gli Enti e risultante dalle precipitate deliberazioni;
 - b)Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, con deliberazione di Consiglio Comunale, con un preavviso, all'altro contraente, di almeno quindici giorni.
3. Del provvedimento di costituzione è data immediata e tempestiva comunicazione alla competente Prefettura, per l'adozione dei consequenziali adempimenti. Del provvedimento di scioglimento o di recesso unilaterale è data tempestiva ed immediata comunicazione, oltre che alla precipita Prefettura, anche al Segretario Comunale convenzionato, il quale continuerà a svolgere le proprie funzioni interamente nel Comune Capo convenzione, salvo diverso accordo tra i Sindaci ed accettazione da parte del Segretario Comunale titolare della sede convenzionata.

ART.6 - Forme di consultazione

1. In relazione al disposto dell'art. 30 del TUEL, D. Lgs.n. 267/2000, i due Enti contraenti, al fine di garantire il buon andamento del servizio di Segreteria Comunale, nonché la puntuale

esecuzione della presente convenzione, effettuano incontri periodici dei rispettivi Sindaci, in accordo con il Segretario Comunale.

ART.7- Modifiche alla convenzione

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione, fatta eccezione per le ore ed i giorni di servizio di cui al precedente art.3, dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali.

ART.8 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate dalla Prefettura di Palermo, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Sicilia, nonché, infine, alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Prefettura di Palermo, ex Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di
LIBRIZZI

Renato Di BLASI



Il Sindaco del Comune di
TRIPI-ABAKAINON

Michele LEMMO

